

*I Quaderni di Polimnia*

VII



**Moreno Manghi**

**Sullo statuto giuridico dell'attività di psicanalista**

## I *Quaderni* di Polimnia

Il nuovo secolo ha scosso violentemente la psicanalisi chiamandola a pronunciarsi su questioni fondamentali su cui la storia del “movimento psicanalitico” non ha mai voluto fare chiarezza.

La psicanalisi è una cura? Per quanto venga incontrata inizialmente come una domanda di cura, l’analisi non vi si riduce e in ogni caso non è una cura medica. La sua “missione sociale” è oscura, il suo fine rimane indefinito e forse indefinibile, e comunque nessuno lo può conoscere in anticipo. La psicanalisi è una scienza? L’“ipotesi” dell’inconscio è rimasta tale? È ancora possibile un “discorso psicanalitico” all’interno della civilizzazione post-edipica? L’atto psicanalitico è un atto etico? Perché l’analisi “non tollera terzi” ma può esistere solo se rimane ai margini delle “terre giuridicamente accatastabili”? Perché non può essere una professione? Perché nessun analista può essere un esperto o uno specialista? Perché la psicanalisi non può trasmettersi come un sapere definito e riproducibile ma ogni volta deve essere reinventata? Come può avere la tracotanza di intromettersi nel destino di un soggetto e di schiudergli l’orizzonte del tragico? Perché la “clinica psicanalitica” si scopre, perfino suo malgrado, un atto di sovversione politica? Che senso ha in psicanalisi la nozione di “guarigione”? Perché in una fatua “pratica della chiacchiera” le parole riacquistano il terribile potere della magia?

La grande maggioranza degli analisti sembra tuttora aver voluto evitare queste domande, trasformando l’analisi in una psicoterapia e acconsentendo a includerla tra le professioni sanitarie.

I *Quaderni* di Polimnia invitano, in questo delicato momento della sua storia, ad accendere un dibattito a più voci e a più lingue sulla ricerca *della* psicanalisi “oltre il Novecento”, ponendo la questione di ciò che di essa va tenuto o va lasciato.

Chi condividesse, anche criticamente, almeno alcune delle questioni poste dai *Quaderni*, può inviare un suo scritto a: [info@polimniadigitaleditions.com](mailto:info@polimniadigitaleditions.com); dopo essere stato valutato dalla redazione, verrà pubblicato e possibilmente tradotto in un prossimo numero [massimo trenta-quaranta cartelle in formato A4].

*I Quaderni* sono disponibili gratuitamente in formato PDF, EPUB, MOBI-KINDLE

I. Giovanni Sias, [\*La psicanalisi oltre il Novecento\*](#) [disponibile anche in traduzione francese e spagnola]

Prima edizione digitale settembre 2018

ISBN: 978-88-99193-50-8

ISBN-A: 10.9788899193/508

II. Moreno Manghi, [\*Ci prendono per fessi. La legge \(56/89\) della manipolazione e dell'inganno\*](#)

Prima edizione digitale dicembre 2018

ISBN: 978-88-99193-57-7

ISBN-A: 10.9788899193/577

III. Vincenzo Liguori, [\*Contro la scuola\*](#)

Prima edizione digitale gennaio 2019

ISBN: 978-88-99193-58-4

ISBN-A: 10.9788899193/584

IV. Antonello Sciacchitano, [\*Psicanalisi di frontiera. Freud, Federn, Lacan\*](#)

Prima edizione digitale aprile 2019

ISBN: 978-88-99193-83-6

ISBN-A: 10.9788899193/836

V. Gabriella Ripa di Meana, [\*Se abbiamo perduto Giobbe... Che cosa insegna il Libro di Giobbe oggi agli psicanalisti?\*](#)

Prima edizione digitale luglio 2019

ISBN: 978-88-99193-60-7

ISBN-A: 10.9788899193/607

VI. Moreno Manghi, [\*La consegna di Giovanni Sias\*](#)

Prima edizione digitale agosto 2020

ISBN: 978-88-99193-61-4

ISBN-A: 10.9788899193/614

L'autore di questo *Quaderno*:

Moreno Manghi, editore, traduttore, curatore della Biblioteca digitale di psicanalisi [www.lacan-con-freud.it](http://www.lacan-con-freud.it), pratica la psicanalisi a Sacile (PN).

## Presentazione

Questo breve opuscolo è una recensione-commento all'importante libro di Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol, frutto di molti anni di ricerche, *Lo statuto giuridico dell'attività di psicoanalista* (ETS, Pisa 2020).

L'autore ne isola quella che, a suo giudizio, è la tesi fondamentale: «L'obiettivo della pratica analitica è lo studio dell'inconscio e dei suoi processi che, solo di riflesso, può avere effetti curativi. *Non vi è alcuna prescrizione terapeutica al cliente da parte dello psicoanalista, né alcun intento curativo: la tutela del diritto alla salute non può dirsi allora venire in rilievo, se non in modo secondario, riflesso e marginale, tale da non giustificare la previsione di una riserva di attività.* [...] Risulta perciò avvalorata la conclusione secondo cui la c.d. Ossicini non regola la pratica analitica, la quale deve ritenersi liberamente esercitabile in conformità ai principi e alla normativa esistenti in materia. [...] In quanto professione non organizzata in ordini, quella analitica non è destinataria di riserve di attività, né è sottoposta a un sistema di controlli, preventivi e successivi, ma consiste in un'attività libera, sottoposta al normale regime civilistico di lavoro autonomo o di impresa».

Tesi che egli ha sviluppato indipendentemente e quasi parallelamente in *Psicanalisi senza cura* (Polimnia Digital Editions, Sacile 2021).

Se, dopo aver letto i due libri che la argomentano, si assume che questa tesi è vera, si pongono due questioni.

La prima: com'è possibile che uno psicanalista dichiaratosi tale (e non psicologo né psicoterapeuta), una volta dimostrata la differenza pratica, teorica e etica tra psicanalisi e psicoterapia, possa essere incriminato (e condannato) per “abuso di professione psicologica o psicoterapeutica”? Da qui il sospetto di incostituzionalità della legge n. 56 del 1989 (“legge Ossicini”), emblema di una degenerazione anti-giuridica del diritto in cui la norma penale «funge unicamente quale criterio atto a determinare il concreto abuso, ma non contribuisce a forgiare il tipo di reato», poiché indica soltanto la sanzione per il comportamento ritenuto illecito mentre l'integrazione totale del precetto viene affidata all'esecutivo. Ne consegue che «saremmo innanzi a una completa dimissione dei poteri propri del Parlamento (*eo ipso*: illegittima)», e prima ancora, dell'intelligenza italiana.

La seconda, formulata da Ettore Perrella, è che la psicanalisi non può essere illegale, ma non deve neppure divenire legale, altrimenti cessa d'essere sé stessa. «La psicanalisi, di nuovo, è sulla soglia fra la legalità e l'illegalità. Ora che cos'è questa soglia? La risposta – facilissima, ma per qualcuno potrebbe apparire sorprendente – è questa: la *sovranità*».

*I Quaderni di Polimnia*

7

Moreno Manghi

SULLO STATUTO GIURIDICO  
DELL'ATTIVITÀ DI PSICANALISTA



Polimnia Digital Editions di Moreno Manghi

Collaboratori:

Franca Brenna, Massimo Cuzzolaro, Carmen Fallone,  
Davide Radice, Gabriella Ripa di Meana, Salvatore Pace

Prima edizione digitale aprile 2021

© 2021 Polimnia Digital Editions, via Campo Marzio 34, 33077 Sacile (PN)  
Tel. 0434 73.44.72.

<http://www.polimniadigitaleditions.com>

[Catalogo di Polimnia Digital Editions](#)

[info@polimniadigitaleditions.com](mailto:info@polimniadigitaleditions.com)

ISBN: 978-88-99193-69-0

ISBN-A: 10.9788899193/690

Copertina:

particolare del frontespizio del *Leviatano* (1651) di Thomas Hobbes  
(incisione di Abraham Bosse)

Questo *Quaderno* costituisce il capitolo I.4 del libro *Psicanalisi senza cura*,  
Polimnia Digital Editions, Sacile 2021, che viene qui riprodotto  
con alcune lievi modifiche.

Per continuare ad essere la peste, la psicanalisi non può essere illegale, ma non deve neppure divenire legale, altrimenti cessa d'essere sé stessa. La psicanalisi, di nuovo, è sulla soglia fra la legalità e l'illegalità. Ora che cos'è questa soglia? La risposta – facilissima, ma per qualcuno potrebbe apparire sorprendente – è questa: la *sovranità*.

Ettore Perrella, *La psicanalisi oltre la pandemia. Atto analitico, atto politico, atto sovrano*<sup>1</sup>

**L**o *statuto giuridico dell'attività di psicoanalista*, scritto da Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol<sup>2</sup>, è il titolo del terzo volume della collana *Communitas* diretta da Ettore Perrella, edita da ETS.

Il libro è scritto in un linguaggio prettamente giuridico e forbito, presumibilmente una scelta degli autori, che non si rivolgono in prima istanza agli psicanalisti ma a giuristi e studiosi di giurisprudenza (e a tutti coloro che hanno a cuore un diritto non umiliato e offeso), per cercare di fugare almeno un po' il greve manto di *ignorantia juris* che avvolge la materia trattata – lo statuto giuridico dell'attività di psicoanalista – e che non *excusat* le inesattezze dei giudici che hanno emesso le sentenze di condanna per “abuso di professione di psicologo o di psicoterapeuta”.

Tuttavia, il linguaggio degli Autori non sconfina mai nel compiacimento specialistico (pure attestato da una bibliografia in gran parte inaccessibile ai

---

<sup>1</sup> Poiesis Editrice, Alberobello (Bari) 2020, p. 39.

<sup>2</sup> Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol, *Lo statuto giuridico dell'attività di psicoanalista*, Presentazione di Paolo Nasini, Postfazione di Gerolamo Sirena, Edizioni ETS, Pisa 2020. P. Nasini è Giudice Referendario del TAR del Veneto. Riccardo Mazzariol è ricercatore di diritto privato abilitato alle funzioni di professore associato presso il Dipartimento di Diritto Privato dell'Università di Padova, presso cui svolge attività di docenza. Roberto Cheloni è membro del CRPE (Compagnie pour la Renaissance de la psychanalyse en Europe), nonché dell'Istituto di Ricerca Scientifica “Sigmund Freud”. Gerolamo Sirena è membro ed attualmente vicepresidente della Comunità Internazionale di Psicoanalisi.

Per le citazioni mi riferirò genericamente agli Autori o all'Autore, senza ulteriori specificazioni, tenendo presente che la “Presentazione” di P. Nasini copre le pp. 5-7; il Capitolo primo: “Psicoanalisi e psicoterapia: una distinzione recente”, scritto congiuntamente da R. Cheloni e R. Mazzariol, copre le pp. 11-23; il Capitolo secondo, “L'attività di psicoanalista e i profili del diritto penale”, scritto da R. Cheloni, copre le pp. 25-51; il Capitolo terzo, “L'attività di psicoanalista e i profili del diritto civile”, scritto da R. Mazzariol, copre le pp. 53-104; la Postfazione, “Laicità e liceità”, scritta da G. Sirena, copre le pp. 105-115.

profani); al contrario, al di là delle sfilze di codici, articoli e commi citati, indispensabili testimoni della perizia del loro lavoro, essi sono mossi dalla passione per la psicanalisi e su quanto la rende un' *arte liberales*, come tale completamente estranea alle “professioni protette” in cui si è preteso includerla “di diritto”.

L'auspicio, invocato come una certezza (non senza una certa imprudenza<sup>3</sup>) è che, a partire dalle tesi proposte, suffragate da una rigorosa documentazione «costata anni di studi giuridici» (p. 106), questo libro si erga d'ora in poi a bastione contro cui si infrangeranno tutte le pretese imputazioni per “abuso di professione psicologico-psicoterapeutica” a carico degli psicanalisti che si limitano a esercitare la loro attività senza millantarsi in nessun caso psicologi-psicoterapeuti:

Il discorso sin qui svolto conduce dunque a un'unica e, a questo punto, necessitata conclusione: non incorre nelle sanzioni civili e penali previste per l'esercizio abusivo della professione quel soggetto che svolge l'attività psicoanalitica senza avere ottenuto la previa iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti o senza essere iscritto nell'albo degli psicologi (p. 102)<sup>4</sup>.

Il lungo *détour* con cui si è giunti a questa conclusione – a distanza di oltre trent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989 (“legge Ossicini”, dal nome del suo promotore), e dopo numerose sentenze di condanna – lascia trasparire un umorismo che non è sfuggito agli Autori, dato che la “legge Ossicini” non dice altro; al punto che lo psicanalista accusato di abuso di professione potrebbe, senza alcuna ironia, citare la *stessa* “legge Ossicini” con cui lo si accusa a prova della sua non imputabilità.

---

<sup>3</sup> Gli Autori si illudono forse – in un “ambiente” come quello attuale, «se non ostile, invischiato nelle pastoie di un apparato succube dei propri stessi marchingegni autoreferenziali» (p. 106) – che lo sbandierare il loro libro sotto il naso del giudice di turno comporti *ipso facto* che egli lo legga e addirittura ne tenga conto, incrinando qualche sua certezza? La strada è certamente un'altra, quella di un confronto e di un dibattito che non può svolgersi in un'aula di tribunale, dove i giochi sono fatti ancora prima di cominciare, ma per riuscirci bisogna prima ricucire lo strappo tra la psicanalisi e la *Kultur*.

<sup>4</sup> È opportuno aggiungere questa precisazione dell'Autore, sensibile alle presunte virtù (meno teologali che catechistiche) di una formazione I.P.A. che attesterebbe la “serietà e responsabilità” dell’“analista medio” ivi formatosi: «Si dirà di più: sotto questo specifico profilo, a nulla rileverà nemmeno l'assenza di un serio e accreditato percorso di formazione in un ente riconosciuto a livello internazionale, preferibilmente facente parte dell' *International Psychoanalytical Association*». (*Ibid.*)



È proprio quel che è accaduto almeno in un caso:

D'altronde la giurisprudenza di merito aveva ampiamente discusso la portata delle "derivazioni" psicoterapiche del modello analitico: una sentenza, benché resa dal Giudice di Pace di Fidenza [sentenza del 7 dicembre 2000], è perspicua su tal punto nell'osservare che «nella legge 18.2.1989 n. 56 non è menzionata la psicoanalisi... e che la psicoanalisi sia una forma di psicoterapia non è detto in alcuna legge vigente. Occorrono norme giuridiche che qualifichino un'attività professionale... la psicoanalisi non è tra queste» (pp. 34-35).

La *vexata quaestio* è, da sempre, la stessa: la differenza fra la psicanalisi e le psicoterapie. Gli Autori – e qui ho molto apprezzato il loro radicalismo – hanno avuto il coraggio di andare al *nocciolo* di questa differenza, che, come si usa dire, "taglia la testa al toro": *la psicanalisi non è una cura*; in quanto tale, non *può* essere iscritta in qualsivoglia professione sanitaria o para-sanitaria, poiché l'atto psicanalitico non ha nulla a che fare con un atto medico:

L'attività psicoanalitica, rispetto a queste ultime [*scil.: le psicoterapie*], è definibile come teoria dell'inconscio, volta all'indagine di quei fenomeni dell'elaborazione mentale che risiedono al di fuori della sfera della coscienza attraverso l'analisi delle associazioni libere, degli atti mancati e dei sogni del paziente. *Nessun intento strettamente terapeutico o direttamente curativo è proprio di questa disciplina* [*scil.: la psicanalisi*]: *non vi è alcun comando o influenzamento da parte del professionista<sup>5</sup>, né alcuna diagnosi e tantomeno la proposta di modelli comportamentali. [...] Quell'intento propriamente curativo, tipico di ogni terapia, manca del tutto* (p. 93, corsivi miei).

---

<sup>5</sup> La terminologia degli Autori (a prescindere da quella rigorosa di ordine giuridico) risente del peccato di gioventù della psicanalisi: un *lexicon* vacillante e compromissorio (forgiato su quello della medicina). La psicanalisi, nel modo più assoluto, non è una "professione" e l'analista non è un "professionista", come Freud stesso aveva a suo tempo osservato, parlando del professionismo come l'ultima delle maschere, e la più pericolosa di tutte, della resistenza alla psicanalisi. Ecco una grossa complicazione: quale statuto giuridico dare a una "attività" che non ha e non può avere nessuna finalità determinata e che non è inscrivibile in una categoria professionale?

E ancora, viene ribadito che:

[...] *l'obiettivo della pratica analitica è lo studio dell'inconscio e dei suoi processi che, solo di riflesso, può avere effetti curativi. Non vi è alcuna prescrizione terapeutica al cliente da parte dello psicoanalista, né alcun intento curativo: la tutela del diritto alla salute non può dirsi allora venire in rilievo, se non in modo secondario, riflesso e marginale, tale da non giustificare la previsione di una riserva di attività.*

[...] Risulta perciò avvalorata la conclusione secondo cui la c.d. Ossicini non regola la pratica analitica, la quale deve ritenersi liberamente esercitabile in conformità ai principi e alla normativa esistenti in materia.

[...] in quanto professione non organizzata in ordini, quella analitica non è destinataria di riserve di attività, né è sottoposta a un sistema di controlli, preventivi e successivi, ma consiste in un'attività libera, sottoposta al normale regime civilistico di lavoro autonomo o di impresa (p. 101, corsivi miei).

Se ciò è ormai per me, dopo cinque lustri di pratica, ineccepibile, confesso di non avere mai trovato finora un'affermazione così perentoria da parte di un analista (tranne nel caso di Sias); pertanto mi sia consentito questa piccola provocazione agli Autori: *Andate a raccontarlo agli psicanalisti: vi troverete di fronte a un'insormontabile levata di scudi!*

Della completa mancanza di ogni intento curativo della psicanalisi, sono proprio gli stessi analisti a non volerne sapere niente.

Non è un caso, allora, se quello dei due Autori che ha osato affermarlo senza mezzi termini, non è psicanalista; come a dire che *proprio per questo* è stato capace di vedere la trave confitta nell'occhio dello psicanalista, che continua a rimanere cieco sul punto in questione, l'unico veramente tranchant: *è o non è una cura?*

Perché se lo è, anche solo in quanto “beneficio secondario”, allora, quali che siano le “differenze” che si possono vantare, la “cura analitica” rientra nella (psico)terapia, e dunque nell'intento medico.

E qui segnalo la grande omissioni del libro, omissioni forse voluta per non complicare un'opera che dichiara apertamente (è il suo merito) il suo confine e il suo fine:

L'attività psicoanalitica non rientra tra le attività per le quali è necessaria una speciale abilitazione o il superamento di un esame di Stato<sup>6</sup>. La professione dello psicoanalista è sottoposta all'ordinario regime civilistico di lavoro autonomo, in forma individuale o associata (quarta di copertina).

L'omissione consiste nell'evitare di domandarsi come mai, *allora*, quasi tutti gli psicoanalisti abbiano aderito di propria sponte alla "legge Ossicini", senza che nessuno li obbligasse, poiché, dichiaratamente, la legge non era fatta per loro (come mostrano gli atti, consultabili, della sua lunga elaborazione).

Ora, bisogna pur dire che il motivo di questa "pousse à la loi" non si limita a essere "troppo umano": paura di denunce, di perdere convenienze e vantaggi, ricerca della rispettabilità professionale, timore di perdere la clientela, soprattutto la "rete" degli invii da parte dei medici, di non poter più esercitare in enti pubblici, e quant'altro. Il motivo deve essere ricercato nell'*autorizzarsi da sé* all'esercizio della psicanalisi (con ciò che comporta tutto il peso del transfert, da reggere in solitudine e completamente esposti); motivo che può continuare a non essere interrogato se all'analisi si continua a dare il semblante di una cura. Come dice Guy Le Gaufey: «Basterebbe infatti che tutta la complessa faccenda chiamata "psicanalisi" si presentasse come una cura ben definita perché tutto, come per magia, vada perfettamente a posto»<sup>7</sup>.

Ma non è questo il luogo per proseguire su questa strada. Meglio proseguire su quella degli Autori, lodandone alcuni folgoranti *loci*.

Vale la pena [...] di spendere qualche parola ulteriore nell'analisi dell'art. 348 c.p., il cespite da cui promanano le sentenze,

---

<sup>6</sup> Come è noto, e come osservano gli Autori, la formazione dello psicoanalista, tra analisi personale, supervisione, analisi di controllo presso un altro analista, produzione teorica, attività seminariale ecc., richiede generalmente "vent'anni", ma in effetti è "infinita". Il che, d'altronde, non costituisce minimamente un "curriculum" probatorio che autorizzi o garantisca il proprio "essere psicoanalista", che continua a rimanere per definizione indefinito, e dunque non suscumbibile in nessuna categoria professionale.

<sup>7</sup> Guy Le Gaufey, *Anatomie de la troisième personne*, E.P.E.L., Paris 1998, p. 219 [trad. it. di M. Manghi, *Appartenere a sé stessi. Anatomia della terza persona*, Polimnia Digital Editions, Sacile 2018, p. 160].

alcune delle quali paiono forse “ispirate” dalle argomentazioni di alcuni Ordini professionali degli psicologi, che confondono psicoanalisi con psicoterapia, ponendole su un piano indistinto.

La tesi più vulgata relativa a una norma in bianco come l'art. 348 c.p. è questa: la disciplina amministrativa della professione di psicoterapeuta funge unicamente quale criterio atto a determinare il concreto abuso, ma non contribuisce a forgiare il tipo di reato. (p. 35)

[...] la norma penale indica soltanto la sanzione per il comportamento ritenuto illecito e l'integrazione totale del precetto viene affidata all'esecutivo. *Saremmo innanzi a una completa dimissione dei poteri propri del Parlamento* (eo ipso: *illegittima*) (p. 36, cors. miei).

In tal senso, la legge 56/89 si configura come esempio di degenerazione antigiusuridica del diritto (la locuzione è mia), per cui: «L'abusività, è dunque chiaro, diviene elemento normativo della fattispecie» (p. 38).

Aperta e difficile diviene pertanto la verifica del carattere abusivo di singole professioni, soprattutto [...] laddove «*la normativa che, richiedendo la speciale abilitazione, fissa i confini delle competenze professionali, non abbia a indicare con la necessaria sufficiente chiarezza gli specifici atti e/o le specifiche attività che possono dirsi autenticamente tipici, propri della professione di volta in volta in causa*» (p. 39; la citazione, di Mario Romano, è tutta in corsivo).

Giungiamo così alla scabrosa questione della definizione di “atto tipico”, nella fattispecie della professione di psicologo-psicoterapeuta. Non si tratta solamente del fatto che «dal punto di vista processuale, tra le recenti professioni protette, quella dello psicoterapeuta patisce i limiti di un *indebito impossessamento* [...] di un territorio professionale vastissimo»; infatti, l'atto tipico di questa professione, nelle intenzioni di alcuni autorevoli dirigenti degli Ordini degli psicologi, è talmente esteso e indeterminato da coincidere con gli atti in capo all'intera psicologia umana, come: interpretare i sogni, colloquiare, giudicare, ricercare il proprio benessere.

L'Autore, con grande sottigliezza, prendendo l'autorevole Mario Romano come guida, esplicita ciò che spinge gli Ordini degli psicologi a incitare alla delazione, a braccare l'"abusivo", a "monitorare" ossessivamente le Pagine gialle, a istituire "Sportelli di Consulenza Legale Gratuita per Vittime di Abuso di Professione Psicologica", a festeggiare le sentenze di condanna, a costituirsi sistematicamente parte civile nei processi. Poiché a sfuggire non è solo la natura del *reato* (come visto), ma perfino l'individuazione del *danno* concreto, trattandosi palesemente di incriminazioni che non ledono in alcun modo gli interessi o l'immagine degli Ordini, che si sono ormai assicurati l'intero mercato "psico".

Attraverso il tempo la dottrina più attenta non si è stancata di ribadire che soggetto passivo dell'art. 348 c.p. è soltanto la Pubblica Amministrazione, quale titolare dell'interesse offeso dal reato; e indica vieppiù con forza (avverso la tendenza giurisprudenziale ad ammettere la costituzione di parte civile di ordini ed associazioni professionali) la presenza di un preciso limite, costituito da un "concreto danno", di natura patrimoniale (o meno), «*ulteriore e diversificato rispetto al pregiudizio di un mero interesse ideologico, o genericamente "morale" di categoria*». (p. 41, cors. dell'Aut.; la loc. cit. è di M. Romano)<sup>8</sup>.

In effetti, tanto rancore e accanimento, del tutto ingiustificato riguardo a quel danno patrimoniale di mercato che giustifica e fissa un limite al "protezionismo" giuridico di un Ordine professionale, è spiegabile solo avventurandosi in quella che definirei una "mistica del diritto", per cui l'"abuso" non produce un danno concreto, materiale, ma si configura come un'*Offesa morale* all'esistenza stessa della categoria, che può sostenersi – data la sua inconsistenza teorica pratica ed etica – solo attraverso un regime di Terrore, a cui purtroppo gli psicanalisti hanno creduto e ceduto, forse proprio perché l'inconscio soccombe ai regimi dittatoriali del super-io.

---

<sup>8</sup> A p. 43 l'Autore, citando da un suo precedente saggio, precisa opportunamente: «*E si rammenti che, per la dottrina penalistica, il carattere generico di un Bene trascendente non ha rilevanza... Per chiarire: è assurdo domandarsi se un bene incorporale è stato leso o messo in pericolo*» (cors. dell'Autore.).